



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2019

Disposizioni per lo sviluppo dell'economia circolare

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 2015 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per contribuire ad accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia circolare, stimolare la competitività a livello mondiale, promuovere una crescita economica sostenibile e creare nuovi posti di lavoro. Il piano d'azione ha previsto la definizione di 54 misure per «chiudere il cerchio» del ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione e dal consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie. Inoltre, ha individuato cinque settori prioritari per accelerare la transizione lungo la loro catena del valore (materie plastiche, rifiuti alimentari, materie prime essenziali, costruzione e demolizione, biomassa e materiali biologici). Il piano suesposto ha posto pertanto un forte accento sulla creazione di una solida base su cui gli investimenti e l'innovazione possano prosperare. In tale scenario le disposizioni del presente disegno di legge s'inseriscono in coerenza con gli obiettivi già prefissati in ambito europeo, nella convinzione che lo sviluppo dell'economia circolare rappresenta un volano indispensabile per il futuro dell'economia nazionale dei prossimi decenni. Al riguardo, occorre evidenziare come l'Italia sia al primo posto nella graduatoria continentale nel campo dell'economia circolare, ma il primato tuttavia è minacciato a causa soprattutto di due lacune: l'eccessiva burocrazia e gli scarsi investimenti. A tal fine, l'articolo 1, al comma 1, detta disposizioni per l'incentivazione dell'economia circolare, estendendo le vigenti disposizioni in materia di agevolazioni ai fini IVA anche al biometano, ai prodotti rea-

lizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, agli autoveicoli elettrici, alle biciclette, alle bici a pedalata assistita e ai mezzi per la micro-mobilità, ai servizi di *sharing mobility* di bici, auto, *scooter* e alle attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati. Si dispone al riguardo l'aliquota ridotta al 10 per cento. Il successivo comma 2 stabilisce che per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, si individua l'organismo competente alla gestione delle risorse definendo un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali. Infine con l'articolo 2 sono dettate le necessarie norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento. In definitiva, attraverso le disposizioni previste dalla presente iniziativa legislativa, s'intende contribuire al processo di sostegno rivolto all'economia circolare per il nostro Paese, nonché alle sfide che in ambito europeo e

mondiale, caratterizzano il settore dell'industria. In considerazione di ciò, al fine di assicurare una crescita economica sostenibile, in grado di proteggere l'ambiente, la salute, far fronte ai cambiamenti climatici e assicurare, contemporaneamente,

benessere e sviluppo per la collettività, s'interviene nel principio che non si possa prescindere da un uso sempre più efficiente delle risorse, intese come materia, risorsa idrica, suolo ed energia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Incentivazione dell'economia circolare)

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 127-vicies) biometano ottenuto da biogas, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018; prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili o con plastica certificata proveniente interamente da materiale riciclato; autoveicoli elettrici, biciclette, biciclette a pedalata assistita e mezzi per la micro-mobilità; servizi di *sharing mobility* di biciclette, automobili, ciclomotori; attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati ».

2. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento nell'ambito dei programmi europei HORIZON 2020 e LIFE, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'economia circolare, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, è

individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali e l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con riferimento al comma 1 e pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con riferimento al comma 2, si provvede:

a) quanto al comma 1, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00